

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1361 DEL 11/08/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE “NUOVO POLO OSPEDALIERO UNICO DELL’ULSS N. 4 – ALTO VICENTINO” – APPROVAZIONE ACCORDO PER L’ELIMINAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANTORSO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1399/23

Il Direttore dell'UOC Provveditorato Económico e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin.

Il Dirigente dell'UOC Provveditorato Económico e Gestione della Logistica riferisce quanto segue.

Premesso che:

- in data 22/11/2007 veniva sottoscritto il contratto di Concessione per progettazione, costruzione e gestione del nuovo Polo Ospedaliero Unico dell'U.L.S.S. n. 4 "Altovicentino" tra Azienda e Summano Sanità s.p.a, contenente tutti gli atti e le disposizioni riguardanti l'Ospedale di Santorso a seguito dell'attivazione del nuovo ospedale di Santorso, il capitolato 8.12 "Servizio Bar", allegato al suddetto contratto, disciplina la gestione del relativo bar nella nuova struttura ospedaliera; in particolare tale elaborato prevede all'art. 8.12.08 i divieti ed all'art. 8.12.09 le condizioni per l'erogazione dei servizi – osservanza di leggi e regolamenti; tali articoli nulla dispongono in materia di vendita di bevande alcoliche;
- i ricavi previsti per tale gestione sono inclusi nel documento allegato B al contratto sopra citato "Piano economico finanziario";
- il Concessionario Summano Sanità S.p.A. espleta il servizio in questione tramite il suo socio azionista Serenissima Ristorazione S.p.A., ai sensi dell'art. 156 comma 2 del D.Lgs. 163/2006;
- il capitolato 8.06, allegato al contratto, inoltre, disciplina il servizio "Ristorazione Degenti e Dipendenti", svolto anch'esso dal Concessionario Summano Sanità SpA tramite il socio azionista Serenissima Ristorazione S.p.A.;
- l'ex U.L.S.S. n. 4, con note prot. n. 24240 del 28/06/2012 e n. 29807 del 09/08/2012, oltre che in occasione di diversi incontri, ha invitato Summano ad eliminare dalla vendita al pubblico le bevande alcoliche all'interno dell'Ospedale di Santorso, considerando tale attività in contraddizione rispetto alla "mission" dell'Azienda volta a promuovere stili di vita sani tra la popolazione;
- con delibera n. 430 del 16/05/2013, veniva approvato specifico contratto per l'eliminazione della somministrazione di bevande alcoliche presso il bar del Polo Ospedaliero Unico di Santorso (più avanti denominato Accordo No-Alcool), della durata di un anno dal 01/06/2013 al 31/05/2014 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, per l'eliminazione della somministrazione delle bevande alcoliche nell'Ospedale Unico "Altovicentino";
- tale accordo prevedeva, a fronte di un mancato introito da parte di Summano quantificato in € 70.000,00/anno, i seguenti ristori:
 - sospensione del versamento del canone forfettario per i distributori automatici di Thiene e Schio di € 20.000,00/anno valorizzato come da prot. 37991/2012;
 - sospensione del versamento del canone di gestione bar di Thiene "Boldrini" di € 3.600,00/anno valorizzato come da prot. 37991/2012;
 - affidamento a Summano, in estensione a quanto previsto nel sopra citato capitolato 8.06 per il servizio di ristorazione, della fornitura dei pasti presso le strutture Centro Salute Mentale di Schio, Centro Salute Mentale di Thiene, C.E.O.D. di Chiuppano e Alcologia a fronte di un guadagno stimato di € 10.500,00/anno (già forniti nell'ambito dell'appalto per le sedi territoriali prorogato con delibera n. 730/2014);per un totale di ristori annui pari ad € 34.100,00;
- con nota prot. n. 2014_0827_612 del 27/08/2014 (ns. prot. n. 35083 del 28/08/2014) Summano chiedeva la disponibilità ad Azienda, per conto di Serenissima, di prorogare l'accordo No-Alcool di un altro anno a fronte di una riduzione documentata del fatturato del bar dell'Ospedale Santorso di € 79.405,09;

- con la delibera n. 730 del 24/07/2014 Azienda disponeva di prorogare il contratto per l'eliminazione della somministrazione delle bevande alcoliche nell'Ospedale Unico "Altovicentino" di un altro anno dal 01/06/2014 al 31/05/2015, alle medesime condizioni;

Considerato che:

- con delibera n. 1583 del 19/12/2018 e delibera n. 828 del 14/05/2021 Azienda ha aggiudicato le nuove gare per la concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde ed altri generi alimentari mediante l'installazione di distributori automatici e per la concessione del servizio bar presso il Centro Socio-Sanitario Boldrini e che tali nuovi contratti hanno avuto decorrenza rispettivamente dal 01/03/2019 e dal 01/06/2021;
- dalla conclusione dell'Accordo No-Alcool all'aggiudicazione delle sopra citate gare, Serenissima ha proseguito nella gestione di tali servizi beneficiando, de facto, dei ristori conseguenti alla mancata corresponsione dei canoni quantificati in € 96.600,00 + IVA per il periodo dal 01/06/2015 al 31/05/2021;
- Serenissima ha continuato a garantire la non somministrazione delle bevande alcoliche dall'01/06/2015, pur a fronte della scadenza del contratto no-alcool al 31/05/2015, lamentando una riduzione importante del fatturato dal 2015;
- le Parti hanno attivato un tavolo tecnico al fine di addivenire ad una definitiva composizione della questione;
- a seguito di un complesso e articolato contraddittorio (attraverso plurimi incontri, scambi di corrispondenza e approfondimenti tecnico - giuridici) si è addivenuti alla stesura di una bozza di accordo per la definizione in via condivisa delle suddette questioni interpretative e applicative, di cui alla lettera protocollata di Summano Sanità s.p.a n. O_0539_2023 del 04/08/2023 (ns. prot. n. 67319 del 07/08/2023), allegato come parte integrante alla presente deliberazione;

Visto che, in sintesi, l'accordo prevede quanto segue:

- Summano Sanità s.p.a si obbliga nei confronti dell'Azienda a non somministrare bevande alcoliche presso il bar del Presidio Ospedaliero di Santorso per tutta la durata del Contratto di Concessione che terminerà nell'anno 2036, rinunciando ad ogni pretesa di riconoscimento di ulteriori ristori o comunque di indennizzi, in qualsivoglia modo denominati, connessi, direttamente o indirettamente, ai mancati introiti derivanti dalla previsione circa il divieto di somministrazione di bevande alcoliche come sopra specificato;
- deve intendersi stralciata dall'ambito di applicazione dei servizi oggetto del Contratto di concessione la "sede centrale via Rasa 9 Thiene – mq 7.412" e comunque la sede del centro socio-sanitario "Boldrini" di Thiene – e conseguentemente devono intendersi stralciati dal ridetto Contratto di concessione i servizi previsti dal punto 8.06.09.B al paragrafo "Estensione del servizio" del capitolato tecnico prestazionale 8.06 Ristorazione Degenti e Dipendenti presso la ridetta "sede centrale via Rasa 9 Thiene – mq 7.412" e comunque presso la sede del centro socio-sanitario "Boldrini" di Thiene;
- Summano rinuncia ad ogni pretesa di riconoscimento di ristori o comunque di indennizzi in qualsivoglia modo denominati connessi, direttamente o indirettamente, allo stralcio di cui al precedente tratto;
- l'Azienda si obbliga a non avviare alcuna azione giudiziale o stragiudiziale nei confronti di Summano Sanità s.p.a., nonché nei confronti di Serenissima Ristorazione s.p.a., socio di Summano Sanità s.p.a. e gestore del "Servizio bar" e del servizio "Ristorazione Degenti e Dipendenti" oggetto del Contratto di concessione, per la tutela di eventuali pretese connesse, direttamente o indirettamente, all'intervenuta prosecuzione, da parte di Serenissima Ristorazione s.p.a., dell'attività di gestione del servizio bar del Centro Socio-sanitario "Boldrini" di Thiene e dell'attività di gestione dei distributori automatici presso i Padiglioni Ospedalieri di Schio, Thiene e le sedi distrettuali pur dopo la scadenza della proroga di cui alla delibera del Direttore Generale

dell'Azienda n. 730 del 27.07.2014 ed in particolare nel periodo compreso tra il 01/06/2015 e il 31/05/2021;

Visto quanto sopra riportato, il Dirigente propone di

- approvare il sopra citato Accordo No-Alcool in tutte le sue parti, così come riportato nell'allegato parte integrante della presente deliberazione, tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e Summano Sanità s.p.a;
- demandare la tempestiva esecuzione dell'accordo, una volta perfezionato, alle UU.OO.CC. Contabilità e Bilancio, Provveditorato Economato e Gestione della Logistica e Servizi Tecnici e Patrimoniali, ciascuno per le rispettive competenze.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare il sopra citato "Accordo No-Alcool" tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e Summano Sanità s.p.a, così come riportato nell'allegato parte integrante della presente deliberazione, il cui testo costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e con cui si provvede alla definitiva composizione delle questioni interpretative ed applicative connesse al divieto di somministrazione di bevande alcoliche nell'ambito del contratto di concessione in essere presso il Presidio Ospedaliero di Santorso;
3. di dare atto che il sopra citato Accordo non comporta incrementi di spesa per questa Azienda;
4. di demandare l'esecuzione dell'accordo, una volta perfezionato, alle UU.OO.CC Contabilità e Bilancio, Provveditorato Economato e Gestione della Logistica e Servizi Tecnici e Patrimoniali, ciascuno per le rispettive competenze;
5. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 lett. a) e b) del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

ACCORDO PER L'ELIMINAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANTORSO

L'**Azienda ULSS 7 Pedemontana** (già Azienda ULSS 4 Alto Vicentino), c.f. e p.iva n. 00913430245, Bassano del Grappa (VI), via dei Lotti n. 40, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* dott. Carlo Bramezza (di seguito denominata anche solo "**Azienda**")

e

Summano Sanità s.p.a. c.f. e p.iva n. 03424360240, corrente in Santorso (VI), via Garziere n. 42, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* dott. Luca Romè, nato a Milano il 01/01/1980, codice fiscale RMOLCU80A01F205G (di seguito denominata anche solo **Summano**),

di seguito denominate congiuntamente anche le "**Parti**"

premesso che

- nelle more dell'ultimazione della costruzione del Nuovo Polo Unico ospedaliero "Altovicentino" in Project Financing venivano concesse a Serenissima rispettivamente:
 - con delibera n. 301 del 30/03/2010 la proroga della gestione dei distributori automatici presso i Padiglioni Ospedalieri di Schio, Thiene e le sedi distrettuali, a fronte di un canone mensile di € 14.246,25 + IVA per un importo annuo di € 170.955,00 + IVA;
 - con delibera n. 775 del 26/08/2010 la gestione del bar del Centro Socio-Sanitario "Boldrini" di Thiene a fronte di un canone mensile di € 6.500,00 + IVA, per un importo annuo di € 78.000,00 + IVA;
- in data 22/11/2007 veniva sottoscritto il contratto di Concessione per progettazione, costruzione e gestione del nuovo Polo Ospedaliero Unico dell'U.L.S.S. n. 4 "Altovicentino" tra Azienda e Summano Sanità s.p.a, contenente tutti gli atti e le disposizioni riguardanti l'Ospedale di Santorso;
- il capitolato 8.12 "Servizio Bar", allegato al suddetto contratto, disciplina la gestione del relativo bar nella nuova struttura ospedaliera; in particolare tale elaborato prevede all'art. 8.12.08 i divieti ed all'art. 8.12.09 le condizioni per l'erogazione dei servizi – osservanza di leggi e regolamenti; tali articoli nulla dispongono in materia di vendita di bevande alcoliche;
- i ricavi previsti per tale gestione sono inclusi nel documento allegato B al contratto sopra citato "Piano economico finanziario";
- il Concessionario Summano Sanità S.p.A. espleta il servizio in questione tramite il suo socio azionista Serenissima Ristorazione S.p.A., ai sensi dell'art. 156 comma 2 del D.Lgs. 163/2006;

- il capitolato 8.06, allegato al contratto, inoltre, disciplina il servizio “Ristorazione Degenti e Dipendenti”, svolto anch’esso dal Concessionario Summano Sanità SpA tramite il socio azionista Serenissima Ristorazione S.p.A.;
 - tale capitolato identifica le sedi territoriali coinvolte mediante il contratto di Project Financing; in particolare, oltre all’ospedale di Santorso, si individua quale possibile ambito di estensione anche la “sede centrale via Rasa n. 9 Thiene – mq 7.412” attualmente non più occupata dall’U.L.S.S., a seguito del trasferimento degli uffici presso il Centro socio-sanitario Boldrini e della sede direzionale presso la sede legale in via dei Lotti 40 a Bassano;
 - a seguito dell’attivazione del nuovo ospedale di Santorso e del trasferimento dei servizi ospedalieri ubicati presso le strutture di Thiene e Schio, con ns. nota prot. 37991 del 19/10/2012 Serenissima proponeva la revisione delle condizioni di gestione dei distributori automatici di Thiene e Schio e del bar di Thiene di cui alle delibere n. 301/2010 e n. 775/2010 sopraccitate come segue:
 - nuovo canone annuo per la gestione del servizio di bar di Thiene pari ad € 3.600€ + IVA;
 - nuovo canone annuo complessivo per i distributori automatici pari ad € 20.000 + IVA;
 - l’ex U.L.S.S. n. 4, con note prot. n. 24240 del 28/06/2012 e n. 29807 del 09/08/2012, oltre che in occasione di diversi incontri, ha invitato Summano ad eliminare dalla vendita al pubblico le bevande alcoliche all’interno dell’Ospedale di Santorso, considerando tale attività in contraddizione rispetto alla “mission” dell’Azienda volta a promuovere stili di vita sani tra la popolazione;
 - Summano ha chiesto di addivenire ad una forma di ristoro per ridurre l’impatto negativo sui ricavi della gestione a seguito dell’eliminazione della somministrazione di bevande alcoliche;
 - con delibera n. 430 del 16/05/2013, veniva pertanto approvato specifico accordo (più avanti denominato Accordo No-Alcool), della durata di un anno dal 01/06/2013 al 31/05/2014 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, per l’eliminazione della somministrazione delle bevande alcoliche nell’Ospedale Unico “Altovicentino”;
 - tale accordo prevedeva, a fronte di un mancato introito da parte di Summano quantificato in € 70.000,00/anno, i seguenti ristori:
 - sospensione del versamento del canone forfettario per i distributori automatici di Thiene e Schio di € 20.000/anno valorizzato come da prot. 37991/2012;
 - sospensione del versamento del canone di gestione bar di Thiene “Boldrini” di € 3.600/anno valorizzato come da prot. 37991/2012;
 - affidamento a Summano, in estensione a quanto previsto nel sopra citato capitolato 8.06 per il servizio di ristorazione, della fornitura dei pasti presso le strutture Centro Salute Mentale di Schio, Centro Salute Mentale di Thiene, C.E.O.D. di Chiuppano e Alcologia a fronte di un guadagno stimato di € 10.500,00/anno (già forniti nell’ambito dell’appalto per le sedi territoriali prorogato con delibera n. 730/2014);
- per un totale di ristori annui pari ad € 34.100,00;
- con nota prot. n. 2014_0827_612 del 27/08/2014 (ns. prot. n. 35083 del 28/08/2014) Summano chiedeva la disponibilità ad Azienda, per conto di Serenissima, di prorogare l’accordo No-Alcool di un altro anno a fronte di una riduzione documentata del fatturato del bar dell’Ospedale Santorso di € 79.405,09;

- con la delibera n. 730 del 24/07/2014 Azienda disponeva di prorogare il contratto per l'eliminazione della somministrazione delle bevande alcoliche nell'Ospedale Unico "Altovicentino" di un altro anno dal 01/06/2014 al 31/05/2015, alle medesime condizioni;
- con nota prot. n. 2015_0114_027 del 14/01/2015 Summano chiedeva ad Azienda l'attivazione dell'opzione di estensione della fornitura dei pasti al Centro Socio-Sanitario "Boldrini" di Thiene, in virtù della facoltà consentita ad Azienda dal capitolato prestazionale 8.06 per l'ex sede centrale di via Rasa n. 9 in Thiene;
- Azienda con nota prot. 6982 del 19/02/2015 riscontrava negativamente la richiesta a fronte del fatto che il servizio di ristorazione della nuova sede centrale Boldrini era già affidato, peraltro alla ditta Serenissima, tramite un contratto autonomo, extra project financing;
- in data 27/07/2015 con prot. 884 2015_0727 (ns. prot. n. 31253 del 28/07/2015) Summano rilevava la scadenza del contratto "No-alcool" e comunicava, contestualmente, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni, chiedendo però riscontro in merito alla effettiva prosecuzione all'Azienda;
- in data 07/08/2015 Azienda con prot. n. 33036 e n. 33042 rispondeva negativamente, facendo presente l'invito a promuovere un'efficace attività di valorizzazione della vendita di prodotti alternativi, e faceva confluire nuovamente i pasti di cui all'Accordo No-Alcool all'interno del contratto di ristorazione prorogato con la delibera n.730/2014;
- con lettera prot. n. 2015_1105_1330 del 05/11/2015 (ns. nota prot. n. 46380 del 06/11/2015) Summano invocava nuovamente il rinnovo dell'accordo no-alcool, al fine di far fronte alla riduzione degli introiti derivanti dalla mancata somministrazione di bevande alcoliche;
- con nota prot. n. S17 – 5318 del 17/11/2017 (ns. nota prot. n. 101909 del 20/11/2017), Serenissima comunicava di continuare ad attenersi al divieto di somministrazione di bevande alcoliche chiedendo al contempo la prosecuzione dell'accordo per le misure di ristoro;
- con nota S2018 – 2640 del 17/05/2018 (ns prot. n. 46291 del 21/05/2018) Serenissima provvedeva a comunicare l'intenzione, in mancanza del rinnovo dell'accordo, di riattivare la vendita di bevande alcoliche sollecitando il mantenimento dei meccanismi di ristoro;
- con delibera n. 1583 del 19/12/2018 e delibera n. 828 del 14/05/2021 Azienda ha aggiudicato le nuove gare per la concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde ed altri generi alimentari mediante l'installazione di distributori automatici e per la concessione del servizio bar presso il Centro Socio-Sanitario Boldrini, tali nuovi contratti hanno avuto decorrenza rispettivamente dal 01/03/2019 e dal 01/06/2021;
- dalla conclusione dell'Accordo No-Alcool all'aggiudicazione delle sopra citate gare, Serenissima ha proseguito nella gestione di tali servizi beneficiando, de facto, dei ristori conseguenti alla mancata corresponsione dei canoni quantificati in € 96.600,00 + IVA per il periodo dal 01/06/2015 al 31/05/2021, come da tabella allegata sub. 1;
- Serenissima ha continuato e continua ad oggi a garantire la non somministrazione delle bevande alcoliche dall'01/06/2015, pur a fronte della scadenza del contratto no-alcool al 31/05/2015, lamentando una riduzione importante del fatturato dal 2015;
- Summano rivendica il mancato esercizio da parte di Azienda dell'estensione alla sede centrale via Rasa 9 Thiene - da intendersi oggi la sede del centro socio-sanitario Boldrini - della fornitura dei pasti

previsti nell'ambito del contratto di project financing come consentito dal capitolato prestazionale citato in premessa;

- al fine di comporre definitivamente le opposte pretese, a seguito dei numerosi incontri e corrispondenza, ed allo scopo di evitare di incorrere in contenziosi che potrebbero protrarsi a lungo ed essere gravosi sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista degli oneri economici che ne potrebbero derivare

Le parti concordano e stipulano quanto segue:

- 1) Anche a fronte di quanto previsto nel successivo articolo 2, Summano Sanità s.p.a, nel rispetto della “mission” perseguita dall’Azienda nell’ambito dell’Accordo No-Alcool e ad integrazione di quanto previsto nel Contratto di Concessione per progettazione, costruzione e gestione del nuovo Polo Ospedaliero Unico dell’ex U.L.S.S. n. 4 “Altovicentino” sottoscritto con l’Azienda in data 22/11/2007 e nei relativi allegati,
 - si obbliga nei confronti dell’Azienda a non somministrare bevande alcoliche presso il bar del Presidio Ospedaliero di Santorso per tutta la durata del Contratto di Concessione che terminerà nell’anno 2036, rinunciando ad ogni pretesa di riconoscimento di ulteriori ristori o comunque di indennizzi, in qualsivoglia modo denominati, connessi, direttamente o indirettamente, ai mancati introiti derivanti dalla previsione circa il divieto di somministrazione di bevande alcoliche come sopra specificato;
 - dà atto che deve intendersi stralciata dall’ambito di applicazione dei servizi oggetto del Contratto di concessione la “sede centrale via Rasa 9 Thiene – mq 7.412” e comunque la sede del centro socio-sanitario denominato “Boldrini” di Thiene – e conseguentemente devono intendersi stralciati dal ridetto Contratto di concessione i servizi previsti dal punto 8.06.09.B al paragrafo “Estensione del servizio” del capitolato tecnico prestazionale 8.06 Ristorazione Degenti e Dipendenti presso la ridetta “sede centrale via Rasa 9 Thiene – mq 7.412” e comunque presso la sede del centro socio-sanitario “Boldrini” di Thiene;
 - rinuncia ad ogni pretesa di riconoscimento di ristori o comunque di indennizzi in qualsivoglia modo denominati connessi, direttamente o indirettamente, allo stralcio di cui al precedente tratto.
- 2) Anche a fronte di quanto previsto nel precedente articolo 1), l’Azienda si obbliga a non avviare alcuna azione giudiziale o stragiudiziale nei confronti di Summano Sanità s.p.a., nonché nei confronti di Serenissima Ristorazione s.p.a., socio di Summano Sanità s.p.a. e gestore del “Servizio bar” e del servizio “Ristorazione Degenti e Dipendenti” oggetto del Contratto di concessione, per la tutela di eventuali pretese connesse, direttamente o indirettamente, all’intervenuta prosecuzione, da parte di Serenissima Ristorazione s.p.a., dell’attività di gestione del servizio bar del Centro Socio-sanitario “Boldrini” di Thiene e dell’attività di gestione dei distributori automatici presso i Centri socio-sanitari di Schio, Thiene e le sedi distrettuali, come citati in premessa, pur dopo la scadenza della proroga di cui alla delibera del Direttore Generale n. 730 del 27.07.2014 ed in particolare nel periodo compreso tra il 01/06/2015 e il 31/05/2021.
- 3) Le parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente accordo null’altro avranno a pretendere l’una dall’altra in relazione alle specifiche questioni qui definite, fermo l’obbligo di dare corretta attuazione agli obblighi qui assunti ed in particolare fermo l’obbligo di Summano Sanità s.p.a.

di dare corretta attuazione al Contratto di concessione per come integrato/modificato dal presente accordo.

Bassano del Grappa, __/__/2023

Summano Sanità s.p.a.

Azienda ULSS 7 Pedemontana